

D. M. 10 maggio 1996.

Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare

esclusivamente sulle unità da diporto.

(G.U. Serie Generale n° 109 del 11.05.1996)

Art. 1.

1. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura CE possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto.

Art. 2.

1. Le cinture di salvataggio devono essere del tipo a "giubbotto", o a stola adatte alla taglia dell'utilizzatore. In particolare:

a) sono consentiti giubbotti modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396), 275 (EN 399);

b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare

permanentemente una cintura di salvataggio oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche il modello

50 (EN 393).

2. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie

diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di

salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché non inferiori a 100 N per gli

adulti e non superiore a 60 N per i bambini e i ragazzi.

Art. 3.

1. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale.

Art. 4.

1. Le cinture di salvataggio devono essere provviste di strisce retroriflettenti.

Art. 5.

1. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla SOLAS '74 come emendata, possono continuare ad

essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.